C/2024/2832

22.4.2024

Sintesi dell'avviso relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FSP.100154 a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2022/2560

(C/2024/2832)

Il 3 aprile 2024, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («regolamento sulle sovvenzioni estere»), la Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita relativa al caso citato dopo aver constatato, sulla base di un esame preliminare, indizi sufficienti per ritenere che Shanghai Electric UK Ltd. e Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company («parti notificanti») nella procedura di appalto pubblico descritta di seguito hanno beneficiato di sovvenzioni estere che provocano distorsioni sul mercato interno. L'apertura dell'indagine approfondita relativa alla procedura di appalto pubblico notificata non pregiudica la decisione finale sul caso.

1. La procedura di appalto pubblico

Il 27 settembre 2023 «Societatea PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.» (nel prosieguo «amministrazione aggiudicatrice») ha indetto una procedura aperta di appalto pubblico del valore di circa 375 milioni di EUR per la progettazione, la costruzione e la gestione di un parco fotovoltaico in Romania. L'appalto è stato pubblicato sulla piattaforma Tender Electronic Daily (TED) con il riferimento Romania-Târgu Jiu: lavori di costruzione di centrali elettriche, 2023/S 189-592487. Link su TED: Works - 592487-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu).

2. La parte notificante e i contributi finanziari esteri notificati

Shanghai Electric UK Co., Ltd. e Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sono possedute al 100 % e controllate da Shanghai Electric Group Co., Ltd. Shanghai Electric UK Co., Ltd. e Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sono fornitori globali di soluzioni di livello industriale per l'energia, la produzione e l'integrazione di intelligenza digitale.

Il 22 gennaio 2024 l'amministrazione aggiudicatrice ha trasmesso alla Commissione una notifica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere, presentata dalle parti notificanti. La Commissione ha ritenuto che la notifica fosse incompleta. Di conseguenza il 19 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento sulle sovvenzioni estere e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione ([2]), dichiarando la notifica incompleta.

Il 4 marzo 2024 le parti notificanti hanno presentato una notifica completa, per cui, a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, la Commissione ha dichiarato data di efficacia della notifica il 4 marzo 2024. In conformità all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sulle sovvenzioni estere, la Commissione ha effettuato l'esame preliminare della notifica completa entro 20 giorni lavorativi.

3. Indizi dell'esistenza di sovvenzioni estere

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano indizi sufficienti per ritenere che le parti notificanti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle sovvenzioni estere abbiano ricevuto le seguenti sovvenzioni estere ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento:

— contributi pubblici messi a disposizione delle parti notificanti e delle relative società di partecipazione nei tre anni precedenti la notifica, che hanno conferito un vantaggio specifico alle parti notificanti;

— rimborsi di imposte, incentivi fiscali e contributi pari almeno a circa 389 milioni di EUR messi a disposizione delle parti notificanti e delle relative società di partecipazione nei tre anni precedenti la notifica, che hanno conferito un vantaggio specifico alle parti notificanti;

([1]) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1).

— finanziamenti messi a disposizione delle parti notificanti e delle relative società di partecipazione nei tre anni precedenti la notifica, che hanno conferito un vantaggio specifico alle parti notificanti;

— vendite di beni e forniture di servizi pari almeno a circa 546 milioni di EUR messi a disposizione delle parti notificanti e delle relative società di partecipazione nei tre anni precedenti la notifica, che hanno conferito un vantaggio specifico alle parti notificanti.

4. **Indizi di una distorsione del mercato interno**

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano indizi sufficienti per ritenere che le sovvenzioni estere individuate in via preliminare nella sezione 3 possano migliorare la posizione concorrenziale delle parti notificanti nel mercato interno e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle sovvenzioni estere.

In primo luogo, l'importo assoluto di queste potenziali sovvenzioni estere a favore delle parti notificanti è notevolmente superiore al valore dei contratti per i quali il consorzio delle parti notificanti sta presentando offerte. In linea con le considerazioni di cui al considerando 19 del regolamento sulle sovvenzioni estere, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Sebbene la Commissione abbia tentato di ottenere le proposte finanziarie degli offerenti, queste non sono state messe a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice durante l'esame preliminare. La Commissione non è pertanto in grado di valutare l'offerta finanziaria proposta dalle parti notificanti e non esclude che le sovvenzioni individuate abbiano avuto un potenziale effetto distorsivo sull'offerta, che potrebbe riflettersi sull'offerta finanziaria.

In secondo luogo, le parti notificanti non hanno fornito alcuna informazione in merito alla natura, alle condizioni, allo scopo o all'utilizzo specifici delle potenziali sovvenzioni estere di cui alla sezione 3. Tuttavia, sebbene le misure siano state concesse a Shanghai Electric Holdings Group Co., Ltd o Shanghai Electric Group Co., Ltd., alla luce dei diritti patrimoniali esistenti all'interno della struttura del gruppo, degli elementi di prova che la Commissione ha in suo possesso per quanto riguarda il finanziamento infragruppo e dell'assenza di indicazioni del fatto che le potenziali sovvenzioni concesse alla controllante siano limitate in modo tale da non poter essere utilizzate dalle parti notificanti né conferire loro vantaggi, la Commissione ritiene che tali sovvenzioni estere abbiano un potenziale effetto distorsivo sull'offerta e quindi sul mercato interno.

Infine, l'assistenza finanziaria fornita da soggetti di Shanghai Electric Group Co., Ltd. alle parti notificanti per le loro attività commerciali e le caratteristiche di attività in perdita delle operazioni estere di Shanghai Electric Group Co., Ltd. costituiscono ulteriori indicazioni, se considerate insieme agli altri elementi individuati nella presente decisione.

5. **Conclusioni**

Considerando i notevoli vantaggi economici potenziali per le parti notificanti, per il tramite di Shanghai Electric Group Co. Ltd., derivanti dalle suddette sovvenzioni, individuate in almeno diversi miliardi di EUR, ricevute nei tre anni precedenti la notifica e descritte alle sezioni 3 e 4, la Commissione ritiene di disporre di indizi sufficienti del fatto che alle parti notificanti sono state concesse sovvenzioni estere che potrebbero provocare distorsioni sul mercato interno.

6. **Invito a presentare osservazioni**

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 («regolamento di esecuzione»), la Commissione invita eventuali persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso le sovvenzioni estere di cui alla sezione 3 a presentare osservazioni. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, se le osservazioni scritte trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

In casi debitamente giustificati, gli autori delle osservazioni possono chiedere che la loro identità non sia divulgata. L'anonimato sarà concesso sulla base di una buona motivazione esplicita indicata nella richiesta.

Le osservazioni, per poter essere debitamente prese in considerazione nella procedura, devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail all'indirizzo grow-fsr-pp-notifications@ec.europa.eu, indicando il riferimento FSP.100154.